



Aggiornamento ore 17.00 del 18/09/2025

Si procede verso il seguente emendamento all'art. 6 della legge 55/2024:

➡ Resta ferma la possibilità di esercitare le professioni di pedagogisti, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori dei servizi educativi per l'infanzia anche qualora non sia stata presentata domanda di iscrizione agli albi, fino alla prima formazione degli elenchi previsti dall'articolo 10, comma 2, della medesima legge.

Un passaggio importante che garantisce la continuità dei servizi e tutela la professionalità degli operatori nella fase di transizione verso l'Ordine.

Al tempo stesso, auspichiamo che il Tavolo tecnico presso il Ministero della Giustizia concluda al più presto i lavori per elaborare un testo normativo capace di colmare il vuoto legislativo sui criteri e le modalità delle procedure elettorali, così come sugli adempimenti necessari per l'istituzione degli Ordini regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

🙏 Un sentito ringraziamento ai deputati Varchi (Fdi), Sasso, Matone, Morrone, Sudano (Lega) e Dori (Alleanza Verdi e Sinistra) che hanno presentato e sostenuto l'emendamento, dimostrando attenzione e responsabilità verso la nostra categoria.

Un passo decisivo verso la piena attuazione della legge e verso regole certe per la nostra professione.

Aggiornamento ore 9.00 del 18/09/2025

Emendamento 6.5 (D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho)

Il comma 9 è sostituito dal seguente:



«All'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: “, anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo”;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

“3. Fino all'insediamento dei Consigli dell'Ordine regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ciascun Commissario di cui al comma 1 è autorizzato a ricevere le domande di iscrizione presentate dopo il 31 marzo 2025 da:

a) coloro che, in tale periodo, maturino i requisiti previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, e/o dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

b) coloro che, entro il 31 marzo 2026, maturino i requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 4, e/o lettera b), numeri 1 e 4.

4. Le domande di cui al comma 3 sono trasmesse dal Commissario al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, ai fini del relativo vaglio e degli adempimenti connessi all'iscrizione.

5. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 3 possono, nelle more, esercitare le rispettive attività professionali.”

All'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: “sentiti il Consiglio Nazionale di cui all'articolo 8 e” sono sostituite dalle seguenti: “sentite”.»

6.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: “Consiglio nazionale” sono aggiunte le seguenti: “, qualora istituito,”;

all'articolo 10:

al comma 2, le parole: “che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026”; le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. È sempre consentita la raccolta e l'istruzione delle domande presentate entro i termini.

2-ter. È comunque garantita la continuità nell'esercizio della professione per chi ha presentato la domanda ai sensi della presente legge.”»

Emendamento 6.7 (D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho)

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«All'articolo 10, comma 1, della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono aggiunte, in fine, le parole: “, anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo”.»



Emendamento 6.8 (Varchi)

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«All'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Restano ferme la possibilità e la validità della presentazione delle domande di iscrizione anche successivamente al 31 marzo 2025, ai soli fini dell'esercizio della professione. Tali domande saranno esaminate e deliberate dai futuri Consigli degli Ordini competenti, secondo quanto previsto dalla presente legge.”»

Emendamento 6.13 (Sasso, Matone, Morrone, Sudano)

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse;

in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:

“Fino alla riapertura delle iscrizioni, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare ad esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025.

La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 8-sexies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.”»

Emendamento 6.14 (Dori)

Al comma 9, dopo le parole: «entro il 31 marzo 2026» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai soli professionisti che conseguiranno i requisiti previsti o si abiliteranno entro tale data,».